



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 415 del 2010, proposto da:

Moretto Giuseppe S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Fantin, con domicilio eletto presso Stefano Chiappini Avv. in Trieste, via Timeus 4;

contro

Comune di Latisana, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Placidi, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

nei confronti di

Trans Ghiaia S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Piovesan, Piero Borella, Valentina Montecchia, con domicilio eletto presso Valentina Montecchia Avv. in Trieste, via Zanetti 1;

per l'annullamento

-del regolamento di gara di cui alla determinazione dirigenziale del Comune di Latisana n. 782 del 29.6.2010,

-del verbale di gara del 22.7.2010;

-della comunicazione di non aggiudicazione, esclusione ed aggiudicazione definitiva del 28.7.2010, relativa ai lavori di riconversione dell'area ex caserma Radaelli a centro servizi – lotto A – 1° intervento;

-del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui alla determina dirigenziale n. 939 del 28.7.2010;

-di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Latisana e di Trans Ghiaia S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorso è infondato.

Al riguardo il Collegio premette che intende attenersi alle conclusioni dell'ordinanza cautelare reiettiva del presente gravame.

Invero il bando per la riconversione dell'ex caserma Radaelli in Centro servizi – Lotto A, prevedeva, come condizione a pena di esclusione, per il partecipante che volesse versare l'importo della cauzione dimezzato e fosse in possesso di una attestazione SOA di classifica III, la presentazione della copia del certificato di qualità UNI EN ISO 9000.

L'impresa ricorrente peraltro, pur avendo versato la cauzione ridotta, ha presentato, a corredo dell'offerta, l'attestazione SOA ma non il soprammenzionato certificato di qualità, onde è stato escluso dalla gara, che è stata aggiudicata alla controinteressata Trans Ghiaia srl.

Con il ricorso in esame chiede l'annullamento del regolamento di gara, del verbale di gara, della comunicazione di esclusione e dell'aggiudicazione definitiva.

Deduce al riguardo che, ai sensi dell'allegato 3 – allegato B al DPR n. 34/2000 un'azienda in possesso, dopo il 2004, dell'attestazione SOA deve aver conseguito la certificazione ISO quale presupposto necessario, onde l'art. 4 del regolamento di gara che chiede, a pena di esclusione, anche alle imprese in possesso della attestazione SOA di classifica II anche la certificazione ISO, non necessaria, è palesemente irragionevole, in violazione degli artt. 73 e 74 del D. Lgs, n. 163/2006 che nega alle stazioni appaltanti la possibilità di richiedere la produzione di atti oltre al limite della ragionevolezza.

Peraltro sussiste un altro elemento di illegittimità.

Il ricorrente ha rilasciato il richiesto certificato al Comune di Latisana, in sede di presentazione della società, di cui pertanto doveva essere a conoscenza. Inoltre doveva averne contezza essendo l'attestazione SOA inserita nel casellario delle imprese così certificate ed abilitate all'esecuzione di lavori pubblici. Inoltre nella stessa attestazione è menzionato il possesso della qualità aziendale UNI EN ISO richiesta.

L'amministrazione stessa avrebbe pertanto potuto e dovuto, dai dati in suo possesso, ricavare il possesso, da parte della ricorrente, del requisito richiesto onde la comminata esclusione sarebbe illegittima..

Si sono costituite in giudizio per resistere l'amministrazione intimata e la controinteressata, controdeducendo.

Le parti hanno quindi replicato alle deduzioni avversarie.

Le deduzioni del ricorso non possono essere accettate dal Collegio.

Invero il beneficio del versamento della cauzione al 50% è subordinata dall'art. 4 della lettera d'invito alla gara è circoscritto alle "imprese partecipanti alla gara munite della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000" ed esse "costituiranno le predette cauzioni/garanzie ridotte al 50%. In tal caso , pena esclusione dalla gara, dovrà essere allegata fotocopia del soggetto certificatore del sistema di qualità".

La "ratio" della norma è evidente: si vuole favorire, attraverso il dimezzamento della cauzione, la partecipazione alla procedura aperta di imprese particolarmente qualificate e detta qualificazione viene dimostrata con la certificazione UNI EN ISO 9000. E' del tutto ovvio che di tale qualificazione debba essere fornita, a pena di esclusione, prova documentale attraverso l'esibizione di copia di detto certificato.

In questo contesto, proprio trattandosi di procedura aperta, che di per sé non richiede particolari requisiti, cui peraltro accede una agevolazione di carattere patrimoniale, questa non può essere pretesa in mancanza della documentazione prescritta trascurando le condizioni previste dalla lettere d'invito per ottenerla e cioè la copia della certificazione UNI EN ISO pacificamente non prodotta, per elementari esigenze di par condicio.

Invece l'impresa ricorrente ha versato la cauzione dimezzata senza dare la prova, che ad essa e solo ad essa incombeva, del diritto di usufruirla.

La conseguente comminatoria di esclusione, prevista dalla legge di gara, è stata pertanto correttamente applicata.

Il ricorso è pertanto privo di fondamento e dev'essere rigettato.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente

Enzo Di Sciascio, Consigliere, Estensore

Manuela Sinigoi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)